

Set informativo

Modello 30139 - Edizione Gennaio 2019
CONVENZIONE SMART PER V-HOME

Contratto di assicurazione per la Casa Smart

Danni alla proprietà, Responsabilità del Locatario,
Danni al contenuto e Danni da Effrazione.

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2019
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2019

deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, dalla proposta di assicurazione.

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
che opera con il marchio Zurich Connect

Contratto di Assicurazione per la casa
convenzioneSmart per V-Home

Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura l'abitazione per i rischi derivanti da incendio e danni alla proprietà, nonché per i danni al contenuto dell'abitazione. E' possibile sottoscrivere il presente contratto solo qualora si sia in possesso di un dispositivo domotico (smart home).



Che cosa è assicurato?

- ✓ **"Modulo 1 Smart Abitazione Proprietario"** - Danni alla Proprietà: i danni materiali e diretti al fabbricato causati da incendio e altri eventi coperti.
- ✓ **"Modulo 2 Smart abitazione Inquilino"** Responsabilità dell'Inquilino: responsabilità dell'inquilino (locatario) o dell'usufruttuario per i danni materiali e diretti causati al fabbricato abitato dall'assicurato e di proprietà di terzi oggetto di locazione o usufrutto in caso di incendio e di altri eventi coperti.
- ✓ **"Modulo 3 Smart Protezione Contenuto"**: i danni materiali e diretti al contenuto posto nell'abitazione assicurata in caso di incendio e altri eventi coperti e danni da effrazione a porte e finestre

Al momento della sottoscrizione del contratto il contraente deve scegliere quale modulo acquistare tra "Smart Abitazione Proprietario" e "Smart Abitazione Inquilino".

In aggiunta al modulo acquistato il prodotto prevede sempre abbinato il modulo "Smart Protezione Contenuto".

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.**
- ✗ **I fabbricati non adibiti a abitazione, dimora abituale o saltuaria dell'assicurato o ad abitazione locata/affittata a terzi.**
- ✗ **Le abitazioni che non sono costruite con i materiali indicati in polizza (es. calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, etc.), che non hanno i requisiti legali di abitabilità e che non sono in buono stato di manutenzione.**
- ✗ **Le abitazioni non ubicate nel territorio Italiano.**
- ✗ **I danni indiretti e quelli che non riguardano la materialità delle cose.**



Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera:

- ! **in caso di dolo del contraente e degli assicurati**
- ! **per fatti accaduti in occasione di guerra e insurrezioni**
- ! **in caso di terremoti**
- ! **in caso di inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, crollo e collasso strutturale**
- ! **per conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**
- ! **per qualunque danno causato da amianto**
- ! **per i danni conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali**
- ! **per i danni derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè riferibili all'ipotesi in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno**
- ! **per quanto esplicitato in ogni singola garanzia se acquistata.**



Dove vale la copertura?

✓ Tutte le garanzie del contratto sono valide per il territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente o, se persona diversa, l'assicurato **devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere**, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che incidono sulla valutazione del rischio, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del rischio e per le conseguenze derivanti dalla loro mancata comunicazione valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Ad esempio, occorre comunicare tempestivamente alla Compagnia le modifiche strutturali dell'edificio assicurato quali l'ampliamento o il cambio di destinazione (es. box che diventa taverna). Il contraente non è tenuto, al momento della sottoscrizione del contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni, sulle medesime cose e per il medesimo rischio. **In caso di sinistro, tuttavia, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. **Se l'assicurato omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del premio è mensile.

Il premio, che comprende anche le imposte, è interamente dovuto per tutta la durata annuale del contratto anche se ne è stato concesso il frazionamento mensile.

Il pagamento può essere effettuato solo mediante carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, oppure dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio se successivo, ha durata annuale e finisce alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente ha diritto di recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla conclusione della stessa, avvenuta con il pagamento del premio, inviando **alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. il modulo di recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non siano avvenuti sinistri** Zurich non procederà alla restituzione del premio in assenza della dichiarazione attestante l'assenza di sinistri.

Non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza annuale trattandosi di contratto assicurativo senza tacito rinnovo; tuttavia, dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, sia il contraente che la Compagnia possono recedere dall'assicurazione inviando **richiesta tramite raccomandata AR. Il recesso non avrà effetto immediato, ma solo dopo 30 giorni.** La Compagnia rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Assicurazione per la protezione della casa a copertura dei rischi: Incendio e Danni alla proprietà

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

VODAFONE SMART HOME

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l'Italia: A. M. Cossellu - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it

Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd.

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Modulo Smart Abitazione Proprietario	GARANZIA DANNI ALLA PROPRIETA' I danni materiali subiti dall'abitazione direttamente causati da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione, d) scoppio; e) fenomeno elettrico; f) fenomeni atmosferici g) acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti fissi idrici. SOMMA ASSICURATA La garanzia vale fino a concorrenza della somma assicurata definita in polizza ed è prestata a Primo rischio assoluto e a valore a nuovo.
Modulo Smart Abitazione inquilino	GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELL' INQUILINO Danni causati dall'Assicurato/Contraente in qualità di Locatario (inquilino) o usufruttuario dei locali e nei casi di sua responsabilità ai sensi degli artt. 1588 (perdita e deterioramento della cosa locata), 1589 (incendio di cosa assicurata) e 1611 (incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice Civile. La Compagnia risponde per i danni materiali diretti ai locali tenuti in locazione causati da: a) incendio; b) esplosione; c) scoppio; d) fenomeno elettrico La garanzia vale fino a concorrenza della somma assicurata definita in polizza.

Modulo Smart Contenuto	<p>GARANZIA DANNI AL CONTENUTO Danni materiali e diretti subiti dal Contenuto posto nell'abitazione e causati da:</p> <p>a) incendio; b) fulmine; c) esplosione; d) scoppio; e) fenomeno elettrico. f) da uragani, bufere, tempeste, nubifragio, ciclone, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, g) acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti fissi</p>
	<p>SOMMA ASSICURATA La garanzia vale fino a concorrenza della somma assicurata definita in polizza</p> <p>VALORE A NUOVO Per il Contenuto è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.</p> <p>DANNI DA EFFRAZIONE La garanzia vale anche per i danni arrecati dai ladri in caso di furto o tentato furto a serramenti dei vani dell'abitazione compresi i cancelli.</p>

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Per tutti i moduli	Non sono previste opzioni con riduzione del premio.
--------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Per tutti i moduli	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.
--------------------	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono considerati terzi per il:

Modulo Smart abitazione Proprietario e per il Modulo Smart Abitazione inquilino:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;
- il coniuge, il convivente "more uxorio", i genitori e i figli dell'Assicurato e ogni parente o affine con loro conviventi; fanno eccezione, limitatamente ai da cose, e per i rischi derivanti da incendio, i genitori ed i figli dell'Assicurato, non conviventi, che hanno dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso immobile in cui è situata l'abitazione dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato medesimo;
- le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente o l'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Relativamente al modulo Smart Abitazione Proprietario sono esclusi i danni:

- 1) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- 2) derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali,
- 3) da furto consumato o tentato o conseguenti a smarrimento;
- 4) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati,
- 5) derivanti o causati da amianto;
- 6) causati o verificatisi in conseguenza da alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;
- 7) causati da atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio.
- 8) Causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;

	<p>9) causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;</p> <p>10) causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;</p> <p>11) accumulo esterno di acqua;</p> <p>12) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne, altre installazioni esterne, tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;</p> <p>13) da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;</p> <p>14) da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;</p> <p>15) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;</p> <p>16) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;</p> <p>17) derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai e in occasione di lavori sulle lastre stesse. Sono inoltre escluse le rotture di lucernari;</p> <p>18) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</p> <p>19) da imbrattamento;</p> <p>20) derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;</p> <p>21) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;</p> <p>22) estetici, indiretti e quelli che non riguardino la materialità delle cose assicurate.</p>
	<p>Relativamente al Modulo Smart abitazione inquilino sono esclusi i danni:</p> <p>1. causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;</p> <p>2. causati da alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;</p> <p>3. causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, e da infiltrazioni di acqua piovana;</p> <p>4. causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;</p> <p>5. causati da accumulo esterno di acqua;</p> <p>6. causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, tendoni; zanzariere; pannelli solari; antenne; altre installazioni esterne; tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;</p> <p>7. da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;</p> <p>8. da amianto;</p> <p>9. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;</p> <p>10. causati da acqua piovana e dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;</p> <p>11. conseguenti ad infiltrazione di acqua dal terreno;</p> <p>12. a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;</p> <p>13. derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, rotture di lucernari;</p> <p>14. conseguenti a smarrimento o furto consumato o tentato;</p> <p>15. da imbrattamento;</p> <p>16. derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;</p> <p>17. dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;</p> <p>18. a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;</p> <p>19. estetici, indiretti e quelli che non riguardino la materialità delle cose assicurate.</p> <p>20. verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);</p> <p>21. causati da atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;</p> <p>22. derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè riferibili all'ipotesi in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno;</p> <p>23. derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali.</p>

	<p>Relativamente al Modulo Smart contenuto sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato; 2. causati da alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni; 3. causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, e da infiltrazioni di acqua piovana; 4. causati da traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria; 5. causati da accumulo esterno di acqua; 6. causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, tendoni; zanzariere; pannelli solari; antenne; altre installazioni esterne; tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto; 7. causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore; 8. da amianto; 9. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risulti nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate; 10. causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione; 11. causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione; 12. causati da infiltrazione di acqua dal terreno; 13. a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere; 14. derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse; 15. a lucernari; 16. subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; 17. conseguenti a smarrimento o furto consumato o tentato; 18. da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dei locali dell'abitazione; 19. causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore; 20. derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici; 21. dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi; 22. a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali; 23. estetici, indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate; 24. verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, 25. atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio. 26. derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali.
--	--

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Modulo Smart Abitazione Proprietario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'assicurazione è prestata fino ad un massimo di € 25.000 per sinistro ed anno di assicurazione; • fenomeno elettrico: è operante nell'ambito della somma assicurata ma con un limite di indennizzo pari a € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa; • da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti fissi idrici, impianti igienico sanitari e di condizionamento a servizio del fabbricato, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie. Questa garanzia è operante nell'ambito della somma assicurata ma con un limite di indennizzo pari a € 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa; • le garanzie: fenomeno elettrico, evento atmosferico e acqua condotta sono operanti con applicazione per ciascun sinistro, di una franchigia di € 300.
<p>Modulo Smart Abitazione Inquilino</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'assicurazione è prestata fino a concorrenza della somma di 35.000,00 € per sinistro ed anno di assicurazione; • fenomeno elettrico: questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza ma con un limite di indennizzo pari a € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa e con applicazione per ciascun sinistro, di una franchigia di € 300.

<p>Modulo</p> <p>Smart Contenuto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la garanzia è prestata fino a concorrenza di 25.000,00 € per sinistro e anno di assicurazione; • la garanzia fenomeno elettrico è operante nell'ambito della somma assicurata ed è prestata con un limite di indennizzo di € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa; • la garanzia: acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio dell'abitazione, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie è operante con un limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa; • Le garanzie: fenomeno elettrico, evento atmosferico e acqua condotta sono operanti con applicazione per ciascun sinistro, di una franchigia di € 300 per sinistro; • per i gioielli, preziosi, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti, i servizi di argenteria e le collezioni: limite di indennizzo per singolo oggetto pari a € 5.000; • per i valori limite di indennizzo pari a € 500; • per il contenuto posto nei locali adibiti a pertinenze dell'abitazione e non comunicanti con la stessa: limite di indennizzo € 1.000 e con un sotto limite di € 500 per oggetto; • la garanzia Danni da effrazione è prestata fino a € 2.000 per sinistro ed anno di assicurazione e limitatamente alle recinzioni, compresi i cancelli anche motorizzati e componenti degli stessi, fino a € 500 per sinistro e anno di assicurazione. La garanzia è prestata con una franchigia di € 100 per ogni sinistro.
--	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>Il Contraente/Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di sinistro e sulla documentazione da inviare chiamando il numero sinistri 02.83.430.000</p> <p>In caso di sinistro relativo ai moduli Smart Abitazione Proprietario e Smart Contenuto: il Contraente/Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (secondo il disposto dell'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio"); comunicare telefonicamente l'evento al Numero sinistri 02.83.430.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e sulla documentazione necessaria) oppure inviare e-mail a documenti@zurich-connect.it entro 3 giorni dal fatto indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno; in caso di furto o di altro evento di sospetta origine dolosa deve denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro quarantotto ore da quando il sinistro è accaduto. Copia di tale denuncia deve essere inviata a Zurich entro 10 giorni dal fatto; conservare le tracce ed i residui del sinistro, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>In caso di sinistro relativo al Modulo Smart Abitazione Inquilino: il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto a Zurich entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza fornendo tutte le informazioni di cui è a conoscenza.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia.</p> <hr/> <p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non esistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <hr/> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</p>

Obblighi dell'impresa	<p>Sinistro di responsabilità civile per danni a terzi. La Compagnia, accertata la risarcibilità del danno, liquida al danneggiato quanto dovuto dall'Assicurato civilmente responsabile, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, fermi limiti di risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti.</p> <p>Sinistro incendio ed altri eventi presenti nella garanzia. Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo purchè non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato all'esito della stessa.</p> <p>L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato, o persona da questa designata. In caso di disaccordo,, le parti possono incaricare uno o più periti con apposito atto di nomina. Questi devono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo sono ripartite a metà.</p>
------------------------------	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a proprietari di abitazione che desiderano assicurare i danni subiti da incendio dell'abitazione e del suo contenuto e i danni da effrazione subiti dagli infissi. Oppure, se inquilini, i danni causati all'abitazione in locazione (affitto) per danni da incendio. Sia i proprietari di abitazione, sia gli inquilini, per poter stipulare questa polizza, devono essere in possesso di un dispositivo domotico (smart home).



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La Compagnia offre il prodotto direttamente senza avvalersi di intermediari assicurativi per cui non sono previsti costi di intermediazione a carico del cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inoltrare il reclamo attraverso la sezione Contattaci del sito www.zurich-connect.it.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none">- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich-connect.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO

Allegato 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Zurich Insurance Company Ltd, avente sede in Mythenquai 2, Zurigo, iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari – operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede legale in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano.

Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia è iscritta all'Albo Imprese IVASS al n. 200004.

Recapito telefonico: +39 0259661.

Sito internet: www.zurich-connect.it.

Email: info@zurich-connect.it.

PEC: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'impresa

Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi, senza intermediari e, nello svolgimento dell'attività di distribuzione, non offre una consulenza prima della conclusione del contratto; pertanto non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione viene corrisposto attraverso una retribuzione annua lorda in riferimento al CCNL ANIA Disciplina Speciale Parte Terza – Sezione Seconda.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale con la Compagnia, l'attribuzione di responsabilità di un sinistro, l'effettività della prestazione, la quantificazione ed erogazione delle somme dovute vanno indirizzati per iscritto alla Compagnia, all'ufficio Gestione Reclami di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia tramite le seguenti modalità:

- Posta: Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano;
- Fax: 02.2662.2243;
- Email: reclami@zurich.it;
- PEC: reclami@pec.zurich.it.

È altresì possibile inoltrare il reclamo attraverso la sezione "Contattaci" del sito internet www.zurich-connect.it.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornisce riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo.

Il reclamo indirizzato al Servizio Clienti deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante;
- b) denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Qualora i reclami abbiano ad oggetto l'osservanza da parte della Compagnia e dei suoi periti assicurativi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo ovvero il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo inviato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all' IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it).

Tali reclami dovranno essere completi di:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) denominazione della Compagnia, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello facsimile presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) al seguente indirizzo https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte del Servizio Clienti della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, oltre a rivolgersi all'IVASS, come sopra spiegato, il reclamante può avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- **conciliazione paritetica**: in caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000,00 euro, è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
- **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, attraverso la presentazione di una domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
- **arbitrato**, disciplinato dagli articoli 806 e successivi del codice di procedura civile, attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- **convenzione di negoziazione assistita** istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., la quale si applica per esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.

Glossario

Ai seguenti termini viene attribuito il significato qui precisato:

Abitazione locata a terzi: l'abitazione di proprietà **dell'Assicurato/Contraente** concessa in affitto/ locazione a terzi, compreso il caso di comodato d'uso a qualunque titolo e compresa anche la nuda proprietà.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

Appartamento: abitazione facente parte di edificio destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato (es. appartamento in condominio).

Apparecchiature elettroniche: si intendono: apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefax, etc), apparecchiature di consumo (es. radio, TV, apparecchiature di videoregistrazione, etc), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici di determinate caratteristiche e rientranti nel campo di applicazione della normativa di settore.

Assicurato: soggetto le cui esigenze sono protette dall'assicurazione.

Assicuratori: le Compagnie di assicurazioni che presta- no la garanzia per il medesimo rischio.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attività professionali: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa a scopo di lucro o no.

Colpa grave: comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.

Compagnia o Impresa di Assicurazione: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito anche Zurich).

Contenuto:

- tutto quanto serve per uso domestico e personale del Contraente/Assicurato, dei Familiari, anche se di proprietà di terzi, e dei collaboratori domestici, posto all'interno dell'abitazione assicurata e/o nelle Dipendenze;
- Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole, mobili;
- Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e preziosi;
- personal computer;
- migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "Fabbricato", con esclusione di muri di contenimento, palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici e Impianti eolici; tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installate all'esterno dei fabbricati;
- mezzi da giardinaggio o sgombraneve, giocattoli a motore, carrozzine per disabili e biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita", il tutto anche a motore, per i quali non sussista obbligo di assicurazione di legge.

Non si considerano Contenuto:

- veicoli e mezzi di trasporto a motore, nonché le loro parti, ad eccezione di quelli specificatamente inclusi al punto precedente;
- motori nautici e le loro parti, Unità per la navigazione fatta eccezione per i Natanti da diporto di lunghezza inferiore a 6,5 metri fuori tutto;
- velivoli, fatta eccezione per gli aeromodelli;
- animali;

- nel caso in cui il Contraente agisca in qualità di proprietario di un'abitazione locata a terzi tutto quanto di proprietà dei locatari;
- tutto quanto previsto alla voce Fabbricato fatta eccezione per le migliorie apportate dal locatario se non assicurato il Fabbricato.

Contraente: il soggetto che stipula la polizza nell'interesse proprio e/o di altri soggetti e persone.

Convivente more uxorio: la persona che convive con l'Assicurato/Contraente con lo stile di vita delle coppie sposate senza alcun vincolo matrimoniale con lo stesso.

Danno estetico: danneggiamento che non compromette le funzionalità proprie del bene.

Dimora Abituale: casa unifamiliare od appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte box anche se in corpi separati, ove l'Assicurato/Contraente e/o i suoi familiari conviventi ed il Convivente more uxorio, abbiano residenza anagrafica oppure ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno, posta in territorio italiano.

Dimora Saltuaria: casa unifamiliare od appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte box anche se in corpi separati, ove l'Assicurato/Contraente non dimori abitualmente, posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

Dolo: comportamento intenzionale da cui deriva un fatto illecito.

Domotica: Scienza che si occupa dell'applicazione di elettronica e informatica all'organizzazione delle vita domestica (elettrodomestici e sistemi di controllo), e dell'utilizzo delle relative apparecchiature

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Effrazione: forzatura di sistemi di chiusura o di dispositivi di sicurezza, scasso.

Fabbricato/Abitazione: per fabbricato/abitazione s'intende:

- l'edificio o la porzione di edificio assicurato destinato ad uso abitativo, comprese opere di fondazione o interrato nonché le quote costituenti proprietà comune.

Sono altresì compresi:

- tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e/o nelle aree esterne di sua pertinenza, compresi Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, nonché impianti di prevenzione, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza;
- impianto solare termico;
- i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pareti in cartongesso;
- dipendenze e/o pertinenze quali cantine, soffitte box anche se ubicati in corpi separati purché risultanti dall'atto di compravendita legati all'abitazione principale;
- le Lastre stabilmente collocate su porte, finestre e, porte finestre e, vetrate e pareti;
- gli affreschi e le statue non aventi valore artistico. Non si considerano Fabbricato/Abitazione:
- l'area ove sorge l'edificio
- i muri di contenimento;
- gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici con potenza superiore a 10kw;
- tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installate all'esterno dei fabbricati;
- tutto quanto previsto alla voce Contenuto.

Familiare convivente: ogni persona presente nel nucleo familiare alla data del sinistro, compreso il Convivente more uxorio.

Fenomeno elettrico: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di sinistro viene detratto dall'indennizzo o dal risarcimento determinati a termini di contratto e che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gioielli: oggetti anche solo in parte d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura e relative raccolte e collezioni.

GSE: Gestore Servizi Elettrici

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e/o collegato alla rete del GSE. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del Fabbricato per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma

Indennizzo: la somma che la Compagnia deve pagare all'Assicurato/Contraente in caso di sinistro.

Inondazione/Alluvione:

- l'inondazione si caratterizza come esteso afflusso incontrollato di acque e quanto da essa trasportato provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
- per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

Interruzione dell'attività: la conseguenza di un evento che provochi ad un'attività artigianale, commerciale, industriale o di servizi danni tali da impedirne la ripresa nello stesso luogo.

Inverter: nell'utilizzo di pannelli fotovoltaici, consente di trasformare la tensione continua in tensione alternata da poter utilizzare in ambito domestico o immettere sulla rete di distribuzione.

Lastre: vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.

Limite di indennizzo: in alcuni casi è previsto dal contratto che la somma pagata dalla Compagnia non superi un determinato importo.

Locatario: chi prende un bene in affitto/ locazione

Locatore: chi dà un bene in affitto/ locazione

Massimale: il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia.

Nucleo familiare: le persone appartenenti alla "famiglia anagrafica dell'Assicurato, attestata dal "Certificato di stato di famiglia" rilasciato dal Comune di residenza, indipendentemente dall'esistenza di vincoli di parentela. Sono, inoltre, compresi nel nucleo familiare, anche se residenti presso altro domicilio a condizione che lo stesso sia stabilito in territorio Italiano:

- il coniuge dell'Assicurato a condizione che non sia legalmente separato o divorziato;
- i figli dell'Assicurato fino al raggiungimento del 25esimo anno di età.

Periodo di assicurazione: periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio.

Pertinenze: dipendenze dell'abitazione quali cantine, soffitte box anche se ubicati in corpi separati purché risultanti dall'atto di compravendita legati all'abitazione principale.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Preziosi: pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria e collezioni.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale la somma assicurata può corrispondere solo ad una parte del valore complessivo delle cose assicurate, che costituisce il limite massimo di indennizzo e che viene riconosciuto indipendentemente dalla relazione con il valore totale del bene.

Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato a seguito di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Serramenti: i manufatti per la chiusura dei vani di transito, areazione e illuminazione dei locali.

Secondo rischio: copertura assicurativa che viene prestata per la parte di danno non coperta da altra polizza (primo rischio).

Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: percentuale dell'ammontare del danno a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato/ Contraente per ciascun sinistro.

Scoppio/implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio e/o implosione.

Sinistro: il verificarsi del singolo evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Somma assicurata: è l'importo convenuto in contratto, che rappresenta il massimo della prestazione per l'assicuratore.

Sospensione dell'attività: la conseguenza di un evento che impedisca totalmente (sospensione totale) o parzialmente (sospensione parziale) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi.

Superficie commerciale ponderata (del Fabbricato): criterio di stima della superficie della casa utilizzato per determinare il premio.

La Superficie ponderata dell'abitazione è data dalla sommatoria:

- del 100% delle superfici calpestabili di tutti i vani dell'abitazione, comprese eventuali mansarde e taverne;
- e del 50% delle superfici calpestabili di cantine, soffitte, box, posti auto coperti, verande, porticati chiusi o aperti, locali accessori e tecnici di uso esclusivo.

Non si considerano nel computo: balconi, terrazzi, corti e cortili scoperti, orti, giardini, vialetti, posti auto scoperti ed in genere le superfici di uso non esclusivo.

Surroga: l'azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un sinistro, dopo avere pagato l'indennizzo ed in sostituzione dell'Assicurato/ Contraente.

Tecniche di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che consenta la comunicazione tra Assicurato/ Contraente e la Compagnia senza che sia necessaria la contemporanea presenza fisica di entrambi.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana.

Terzi: soggetti estranei all'Assicurato e comunque non legati dall'Assicurato da vincoli di matrimonio, parentela o affinità.

Valore a nuovo:

- **Fabbricato:** il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- **Contenuto:** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.

Valori: carte, titoli di credito in genere e denaro.

Villa a schiera: abitazione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Villa: fabbricato singolo destinato ad abitazione con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Il testo del Glossario è aggiornato al gennaio 2019.

Condizioni di assicurazione

Avvertenza: Ai sensi della normativa vigente, si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato

Condizioni generali di assicurazione

Avvertenza: è possibile sottoscrivere il presente contratto solo qualora il Contraente/Assicurato sia in possesso di un dispositivo domotico (smart home)

Art. 1 – Modalità di conclusione del contratto

Per sottoscrivere il presente contratto è necessario pagare il premio previsto tramite carta di credito.

La ricevuta di versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

Al momento della sottoscrizione del contratto il Contraente deve scegliere se acquistare il Modulo 1 "Smart Abitazione Proprietario" o il Modulo 2 "Smart Abitazione Inquilino". Il Modulo 3 "Smart Protezione Contenuto" opera automaticamente.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In particolare:

- a) se il Contraente e/o l'Assicurato hanno fatto tali dichiarazioni con dolo o colpa grave, Zurich può annullare il contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni, trattenendo i premi relativi al periodo assicurativo in corso. In tale ipotesi, qualora si verifichi un sinistro, la Zurich non è tenuta a pagare alcunché.
- b) se il Contraente e/o gli Assicurati hanno fatto tali dichiarazioni senza dolo o colpa grave, Zurich può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi, qualora si verifichi un sinistro, Zurich pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto.

Art. 3 – Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e validità del contratto

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il contratto è di durata annuale senza tacito rinnovo e la sua validità cessa pertanto alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Diritto di recesso - ripensamento

Il Contraente, **entro 14 giorni dalla conclusione del contratto**, ha la facoltà di recedere dallo stesso. Il Contraente dovrà inviare (**presso la sede legale della Compagnia e a mezzo raccomandata A.R.**) il modulo di recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non siano avvenuti sinistri.

Zurich non procederà alla restituzione del Premio in assenza della dichiarazione attestante l'assenza di sinistri. Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa sostenuta.

Alla ricezione del modulo di recesso e della dichiarazione di assenza di sinistri la Compagnia rimborserà il premio pagato al netto di imposte di legge. Il modulo per il recesso, può essere richiesto al call center, Servizio clienti 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it.

Art. 5 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione :

- **i danni determinati da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, crollo e collasso strutturale. Le presenti esclusioni sono specificate nei seguenti moduli:**
 - ✓ **Modulo 1 Smart Abitazione Proprietario al punto 1.9 "Esclusioni", numero 6)**
 - ✓ **Modulo 2 Smart Abitazione Inquilino al punto 2.4 "Esclusioni", numero 2)**
 - ✓ **Modulo 3 Smart Contenuto al punto 3.5 "Esclusioni", numero 2)**
- **le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Le presenti esclusioni sono specificate nei seguenti moduli:**
 - ✓ **Modulo 1 Smart Abitazione Proprietario al punto 1.9 "Esclusioni", numero 4)**
 - ✓ **Modulo 2 Smart Abitazione Inquilino al punto 2.4. "Esclusioni", numero 20)**
 - ✓ **Modulo 3 Smart Contenuto al punto 3.5 "Esclusioni", numero 24)**

Art. 6 – Modifiche al contratto assicurativo

Le eventuali modifiche al contratto assicurativo devono essere provate per iscritto.

Se per effetto di una modifica contrattuale il Contraente o la Compagnia siano tenuti al pagamento di una somma pari o inferiore a 5 euro, gli stessi rinunceranno reciprocamente a richiedere all'altra parte il suddetto importo.

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata A/R. La dichiarazione di recesso comunicata entro i termini avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

In caso di recesso della Compagnia, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto. Se ad esempio l'indennizzo viene pagato il 5 marzo, sia Zurich che l'Assicurato/Contraente hanno la possibilità di inviare la dichiarazione di recesso fino al 4 maggio; **il recesso avrà effetto solo dopo 30 giorni**. Nel caso in cui sia Zurich a recedere e lo faccia alla data del 4 maggio, il recesso avrà effetto il 3 giugno e l'Assicurato/Contraente avrà diritto a ricevere il rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, entro il 18 giugno.

Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 8 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio, mediante lettera raccomandata A/R. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile "Aggravamento del rischio", dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio.

La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 9 – Proposta di rinnovo del contratto

Prima della scadenza contrattuale, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto contenente nuove condizioni di polizza e di premio.

Art. 10 – Diminuzione del rischio

Secondo l'art. 1897 del Codice Civile si verifica una diminuzione del rischio quando nel corso del contratto si modifichi lo stato di cose, considerato al momento in cui il contratto è stato concluso, e la modifica sia tale da diminuire il grado di probabilità che l'evento dannoso si verifichi.

In tal caso, l'Assicurato/Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia dei cambiamenti che producano la diminuzione del rischio, mediante lettera raccomandata A/R. In tal caso il Contraente ha il diritto di ottenere una riduzione del premio o delle rate di premio successive alla data in cui siano stati comunicati alla Compagnia i cambiamenti che producono la diminuzione del rischio. La Compagnia rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dalla norma in questione per questa eventualità.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Altre assicurazioni

Il Contraente non è tenuto, alla data di stipulazione del contratto assicurativo, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni, sulle medesime cose e per il medesimo rischio. **In caso di sinistro, tuttavia, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.** L'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascuna Compagnia l'indennità dovuta

secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, **purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Se il Contraente omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.**

Art. 13 – Foro competente e rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili.

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 14 – Validità territoriale

Il presente contratto assicurativo copre le Abitazioni situate nel territorio della Repubblica italiana

Art. 15 – Prescrizione dei diritti

Ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato/Contraente derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato/Contraente o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Art. 16 – Requisiti di assicurabilità

L'Assicurazione è operante a condizione che il Fabbricato assicurato o nel quale è posto il Contenuto sia rispondente ai seguenti requisiti:

- sia adibito ad abitazione, dimora abituale o dimora saltuaria dell'Assicurato o abitazione locata a terzi;
- sia costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
- abbia i requisiti legali di abitabilità e sia in buono stato di manutenzione;
- sia ubicato nel territorio Italiano.

Nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia parte di un maggior immobile, l'intero immobile/costruzione deve rispondere ai requisiti costruttivi di cui sopra e deve essere adibito per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali .

Art. 17 – Denuncia di sinistro - Determinazione del danno

1) Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (secondo il disposto dell'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
- b) **In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare telefonicamente l'evento al Numero sinistri 02.83.430.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e sulla documentazione necessaria) oppure inviare e-mail a documenti@zurich-connect.it entro 3 giorni dal fatto indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno;**
- c) in caso di furto o di altro evento di sospetta origine dolosa deve denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria **entro quarantotto ore** da quando il sinistro è accaduto. Copia di tale denuncia deve essere inviata a Zurich **entro 10 giorni dal fatto tramite la propria aerea riservata su www.zurich-connect.it o tramite e-mail a documenti@zurich-connect.it;**
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.

2) Determinazione del danno

Al momento del sinistro l'ammontare dell'Indennizzo viene calcolato nel modo che segue:

- a) per il Fabbricato, si stima la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte in modo analogo a quello con cui erano state costruite in precedenza e per riparare quelle soltanto danneggiate; da tale stima si sottrae il valore dei residui. Se il costo di riparazione è superiore al costo di ricostruzione, si tiene conto di quest'ultimo. **L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia entro dodici mesi dal sinistro. Se ciò non avviene, la Compagnia limita l'Indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.**

Per i danni ad inverter degli impianti fotovoltaici o solari e le batterie di accumulo di energia con vetustà superiore a 10 anni non verrà corrisposto alcun Indennizzo .

Per i danni ad inverter degli impianti fotovoltaici e le batterie di accumulo di energia con vetustà inferiore ai 10 anni, **ferma restando la deduzione della franchigia contrattualizzata**, gli stessi saranno indennizzabili applicando un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di scoperti:

- **nessuno scoperto dal 1° al 3° anno compreso**
- **scoperto del 20% (venti per cento) dal 4° al 5° anno compreso**

- scoperto del 30% (trenta percento) fino al 6° anno compreso
- scoperto del 50% (cinquanta percento) fino al 7° anno compreso
- scoperto del 60% (sessanta percento) fino all'8° anno compreso
- scoperto del 70% (settanta percento) fino al 10° anno compreso;

b) per il Contenuto, si stima la spesa necessaria per sostituire le cose distrutte o rubate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, caratteristiche tecniche, qualità e destinazione e per riparare quelle soltanto danneggiate; **da tale stima si sottrae il valore dei residui**. Se il costo di riparazione è superiore al costo di sostituzione, si tiene conto di quest'ultimo. Per le raccolte e le collezioni si valuta soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti. Per i titoli di credito: Zurich non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; per i titoli di credito per cui è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per tale procedura. Il diritto al pagamento dell'indennizzo a valore a nuovo è subordinato alla condizione che entro dodici mesi dal sinistro, e salvo cause di forza maggiore l'Assicurato provveda all'effettiva sostituzione o riparazione delle cose assicurate. In caso contrario Zurich limita l'indennizzo al prezzo di riacquisto che le stesse avevano al momento del sinistro al netto della percentuale di deprezzamento previsto dalla tabella sotto riportata. Nel caso le cose assicurate non fossero più commercializzate, si farà riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità. Per le apparecchiature elettroniche il valore a nuovo verrà riconosciuto solo entro 24 mesi dalla data di acquisto, dopodiché anche per le stesse si farà riferimento alla seguente tabella, **ferma restando la deduzione della franchigia contrattualizzata**:

Età del bene	Deprezzamento
Fino a 2 anni	0%
oltre 2 anni	40%
oltre 3 anni	50%
oltre 4 anni	60%
oltre 5 anni	70%
oltre 6 anni	80%

Art. 18 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Zurich assicura il presente contratto assicurativo a Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale la somma assicurata può corrispondere solo ad una parte del valore complessivo delle cose assicurate, il quale costituisce il limite massimo di indennizzo e viene riconosciuto indipendentemente dalla relazione con il valore totale del bene, in deroga quindi alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

Art. 19- Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo**.

Art. 20– Riduzione della somma assicurata

Relativamente ai moduli Smart Abitazione Proprietario e Smart Contenuto, in caso di sinistro, la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Art. 21– Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto assicurativo possono essere esercitati dal Contraente o da Zurich. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 22 – Limite massimo di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art.1914 Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, in nessun altro caso Zurich può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro un indennizzo superiore alla somma assicurata.

Art. 23– Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro trenta 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo purché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato all'esito della procedura.

Modulo 1

Smart Abitazione Proprietario

(se acquistato)

Danni all'abitazione

1.1 - Oggetto dell'assicurazione – Somma assicurata

Il contratto assicurativo è operante per il Fabbricato indicato in polizza e **fino a concorrenza di 25.000,00 Euro per sinistro e anno di assicurazione.**

1.2 - Forma di garanzia

L'assicurazione viene prestata per il Fabbricato a Primo rischio assoluto e a Valore a nuovo.

1.3 - Eventi assicurati

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti oggetto del contratto assicurativo direttamente causati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;

- c) esplosione,
- d) scoppio;
- e) fenomeno elettrico. **Questa garanzia è operante nell'ambito della somma assicurata di cui al punto 1.1 che precede e con un limite di indennizzo pari a 1.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa;**
- f) uragani, bufere, tempeste, nubifragio, ciclone, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti.

Sono compresi i danni:

- verificatisi all'interno del Fabbricato, **escluso quanto riposto all'interno del Fabbricato stesso**, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra indicati;
- arrecati al Fabbricato dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi;
- arrecati al Fabbricato dalla caduta di antenne centralizzate, **purché regolarmente mantenute;**
- g) acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio del fabbricato, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie. **Sono esclusi i danni da bagnamento provocati dagli impianti interrati e da quelli di irrigazione. Questa garanzia è operante nell'ambito della somma assicurata di cui al punto 1.1 che precede e con un limite di indennizzo pari a 1.500,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.**

Sono escluse le spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o alla dispersione di gas.

1.4 – Colpa grave

Zurich indennizza i danni materiali e diretti ai beni oggetto del contratto assicurativo causati da un evento indennizzabile a termini di Polizza anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dei Familiari conviventi.

1.5 – Rinuncia al diritto di surroga

Zurich rinuncia al diritto di surroga previsto dall'art.1916 Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, **purché l'Assicurato o il Contraente non richieda il risarcimento al responsabile.**

1.6 – Forma di garanzia

In caso di coesistenza di un altro contratto di assicurazione per lo stesso rischio (ad esempio polizza stipulata dal condominio per l'intera proprietà, polizza stipulata in occasione di accensione di un mutuo, ecc.), l'Assicurazione viene prestata a Secondo rischio per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata dell'altro contratto assicurativo.

1.7 – Franchigia

Le garanzie di cui al punto 1.3 lettere e) fenomeno elettrico; f) evento atmosferico; g) acqua condotta sono operanti con applicazione per ciascun sinistro, di una franchigia di 300,00 euro.

1.8 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal presente contratto assicurativo;

- il coniuge, il convivente “more uxorio”, i genitori e i figli dell’Assicurato e ogni parente o affine con loro conviventi; fanno eccezione, limitatamente ai danni a cose e per i rischi derivanti da incendio, i genitori ed i figli dell’Assicurato, non conviventi, che hanno dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso immobile in cui è situata l’abitazione dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato medesimo;
- le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente o l’Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

1.9 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) **causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;**
- 2) **derivanti da esercizio nell’abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;**
- 3) **derivanti da furto consumato o tentato o conseguenti a smarrimento;**
- 4) **verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- 5) **derivanti o causati da amianto;**
- 6) **causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;**
- 7) **causati da atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio.**
- 8) **causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;**
- 9) **causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;**
- 10) **causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;**
- 11) **causati da accumulo esterno di acqua.**
- 12) **causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria a: tende solari, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne, altre installazioni esterne, tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;**
- 13) **causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;**
- 14) **causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate.**
- 15) **conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;**
- 16) **a cose mobili all’aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;**

- 17) derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai e in occasione di lavori sulle lastre stesse. Sono inoltre escluse le rotture di lucernari;
- 18) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 19) da imbrattamento;
- 20) derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
- 21) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;
- 22) estetici, indiretti e quelli che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Modulo 2

Smart Abitazione Inquilino

(se acquistato)

Responsabilità Civile dell'Inquilino

2.1 – Oggetto della garanzia – Massimale assicurato

La presente garanzia è prestata per l'Assicurato/ Contraente in qualità di Locatario (inquilino) o usufruttuario del Fabbricato assicurato e nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588 (perdita e deterioramento della cosa locata), 1589 (incendio di cosa assicurata) e 1611 (incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice Civile.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di 35.000,00 € per sinistro ed anno di assicurazione.

2.2 – Eventi assicurati

La Compagnia risponde, **fino a concorrenza del massimale stabilito al punto 2.1 che precede**, per i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato causati da:

- a) incendio;
- b) esplosione;
- c) scoppio;
- d) fenomeno elettrico: **questa garanzia è prestata, sempreché sia comprovata la responsabilità dell'Assicurato, nell'ambito del massimale di cui al punto 2.1 che precede e con un limite di indennizzo pari a 1.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa.**

2.3 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal presente contratto assicurativo;
- il coniuge, il convivente “more uxorio”, i genitori e i figli dell’Assicurato e ogni parente o affine con loro conviventi; fanno eccezione, limitatamente ai danni a cose, e per i Rischi derivanti da incendio, i genitori ed i figli dell’Assicurato, non conviventi, che hanno dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso immobile in cui è situata l’abitazione dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato medesimo;
- le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente o l’Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

2.4 – Esclusioni

Relativamente al presente Modulo 2 - sono esclusi i danni:

- 1) **causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;**
- 2) **causati da alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;**
- 3) **causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, e da infiltrazioni di acqua piovana;**
- 4) **causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;**
- 5) **causati da accumulo esterno di acqua;**
- 6) **causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria a: tende solari, tendoni; zanzariere; pannelli solari; antenne; altre installazioni esterne; tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;**
- 7) **causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;**
- 8) **causati da amianto;**
- 9) **causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;**
- 10) **causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;**
- 11) **conseguenti ad infiltrazione di acqua dal terreno;**
- 12) **a cose mobili all’aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;**
- 13) **derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, rotture di lucernari;**
- 14) **conseguenti a smarrimento o furto consumato o tentato;**
- 15) **da imbrattamento;**

- 16) derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
- 17) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;
- 18) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- 19) estetici, indiretti e quelli che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
- 20) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 21) atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;
- 22) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè riferibili all'ipotesi in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno;
- 23) derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali.

2.5 – Franchigia

L'assicurazione Smart Abitazione Inquilino, limitatamente all' evento di cui al punto 2.2 lettera d)" Fenomeno elettrico" è operante con applicazione per ciascun sinistro, di una franchigia di 300,00 euro.

2.6 – Rinuncia al diritto di surroga

Zurich rinuncia al diritto di surroga prevista dall'art.1916 Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici del Contraente/Assicurato, **purché l'Assicurato non richieda il risarcimento al responsabile.**

2.7 – Liquidazione del sinistro

In caso di sinistro Zurich , accertata la risarcibilità del danno, liquida al danneggiato quanto dovuto dall'Assicurato civilmente responsabile, **nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, fermi limiti di risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti.**

2.8 – Gestione delle vertenze

Zurich, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale si riserva la facoltà di gestire la vertenza a nome dell'Assicurato/Contraente, fino a quando ne ha interesse, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di Zurich le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto della somma assicurata stabilita in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi la somma assicurata, le spese vengono ripartite fra Zurich ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Non sono rimborsabili le spese di professionisti non nominati od autorizzati da Zurich.

Modulo 3

Smart Contenuto

Danni al contenuto dell'abitazione

(sempre operante in abbinamento al Modulo 1 oppure al Modulo 2)

3.1 - Oggetto dell'assicurazione – Somma assicurata

Il contratto assicurativo copre il Contenuto posto nell'Abitazione indicata in polizza.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di 25.000,00 € per sinistro e anno di assicurazione.

3.2 – Forma di garanzia

L'assicurazione viene prestata per il contenuto a Primo rischio assoluto ed a Valore a nuovo.

3.3 – Eventi assicurati

Zurich indennizza i danni materiali e diretti descritti nell'art.3.1 direttamente causati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione;
- d) scoppio;
- e) fenomeno elettrico. **Questa garanzia è operante nell'ambito della somma assicurata di cui al punto 3.1 che precede e con un limite di indennizzo pari a 1.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa;**
- f) uragani, bufere, tempeste, nubifragio, ciclone, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti e purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra indicati;
- g) acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio dell'abitazione, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie. Sono esclusi i danni da bagnamento provocati dagli impianti interrati e quelli di irrigazione. La garanzia è operante con un limite di indennizzo pari a 1.500,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

3.4 - Condizioni della garanzia

il contratto assicurativo prevede le seguenti condizioni:

- **per i gioielli, preziosi, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti, i servizi di argenteria e le collezioni, viene previsto un limite di indennizzo per singolo oggetto pari a 5.000,00 euro;** l'assicurazione è operante anche quando tali beni sono custoditi temporaneamente in istituti di custodia. Qualora esistesse copertura assicurativa dell'istituto stesso **la presente garanzia sarà prestata a secondo rischio**

rispetto a tale copertura assicurativa per la parte di danno eventualmente non coperta dalla polizza dell'istituto di custodia;

- per i valori viene previsto un limite di indennizzo pari a 500,00 euro;
- per il contenuto posto nei locali adibiti a pertinenze dell'abitazione e non comunicanti con la stessa, è previsto un limite di indennizzo di euro 1.000,00, questa garanzia è prestata nell'ambito della somma assicurata di cui al punto 3.1 che precede. Per ciascun oggetto viene inoltre previsto un limite di indennizzo pari a 500,00 euro; sono esclusi i gioielli, i preziosi ed i valori posti nelle pertinenze.

3.5 – Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 2) causati da alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;
- 3) causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, e da infiltrazioni di acqua piovana;
- 4) causati da traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
- 5) causati da accumulo esterno di acqua;
- 6) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, tendoni; zanzariere; pannelli solari; antenne; altre installazioni esterne; tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
- 7) causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- 8) causati da amianto;
- 9) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- 10) causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- 11) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- 12) causati da conseguenti ad infiltrazione di acqua dal terreno;
- 13) causati da a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- 14) causati da derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse;
- 15) causati da a lucernari;

- 16) causati da subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 17) causati da conseguenti a smarrimento o furto consumato o tentato;
- 18) causati da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dei locali dell'abitazione;
- 19) causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- 20) derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
- 21) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;
- 22) causati a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- 23) estetici, indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- 24) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 25) causati da atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio.
- 26) derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali.

3.6 – Franchigia

Le garanzie di cui al punto 3.3 del presente Modulo, lettere e) “fenomeno elettrico”; f) “evento atmosferico”; g) “acqua condotta” sono operanti con applicazione di una franchigia di 300,00 euro per ciascun sinistro.

3.7 – Danni da effrazione

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di 2.000,00 € per sinistro ed anno di assicurazione per i danni arrecati dai ladri in caso di furto o tentato furto a serramenti dei vani dell'abitazione. Questa garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 € per ogni sinistro.

Limitatamente alle recinzioni, compresi i cancelli anche motorizzati e componenti degli stessi, la garanzia verrà prestata nell'ambito del massimale di cui alla presente garanzia e fino a € 500,00 per sinistro e anno di assicurazione e con applicazione di una franchigia di 100,00 € per ogni sinistro .

Sezione

Cosa fare in caso di sinistro

1) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve effettuare quanto previsto dall'art. 18 delle Condizioni generali di assicurazione

2) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Zurich, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da incaricare con apposito atto di nomina. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

3) Limite massimo di risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art.1914 Codice Civile, che si riferisce alle spese sostenute dall'Assicurato per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso Zurich può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro un risarcimento superiore alla somma assicurata, neanche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO VERDE, OPPURE ALL' ISPETTORATO SINISTRI DESIGNATO.



Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2, Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v., Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152, Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Rappresentante Generale per l'Italia: A. M. Cossellu, Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it